

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/439

del 27/05/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 922

del 29/05/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR - M2C2 - I241 – REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE
STAZIONE MEDIOPADANA - CONFINE COMUNALE - CUP
J89J22002400001 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER POSA
IN OPERA DI RINGHIERE E PARAPETTI (CAT. OG3)

Codice Prodotto: A_43201
CUP : J89J22002400001
CIG : A0261A5907

RUP: ing. Ursula Montanari

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'atto n. 28615 di P. G., con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti";
- la determinazione dirigenziale - RUD 1159 del 27/10/2023 – con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato PNRR-M2C2-I4.1 “REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE CUP J89J22002400001 Codice obiettivo A_43201” per l'importo complessivo del progetto di euro 1.600.000 iva compresa;
- la determinazione dirigenziale – RUD 1550 del 20/12/2023 - con cui sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO, con sede legale in via Enza Loc. Taviano,11 42032 Ventasso (RE) C.F./P. IVA 02057840353, per un importo complessivo di euro 1.180.095,34 (comprensivi di € 47.453,97 per oneri della sicurezza e € 265.407,22 per costi della manodopera), oltre IVA al 10%;

Visti:

- l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate al PG n.129667/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO, con sede legale in via Enza Loc. Taviano,11, CAP 42032 Ventasso (RE), C.F./P. IVA 02057840353 - con le quali si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico MONTAGGI SRL , con sede a Fontanellato (PR) in via Ghiara Sabbioni n. 58, CAP 43012 ,C.F./P.IVA 01959870344 – la POSA IN OPERA DI RINGHIERE E PARAPETTI (CAT. OG3), per un importo di euro 7.500,00, di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto non è superiore, tenuto conto degli eventuali subappalti in precedenza autorizzati, al 50% dell'importo della categoria prevalente, come si evince dal referto del direttore dei lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi PROT INPS_45211823 - del 26/03/2025 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visto il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto;

Rilevato che, la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

-

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (P.IVA 02057840353) - ad affidare in subappalto all'operatore economico MONTAGGI SRL , con sede a Fontanellato (PR) in via Ghiara Sabbioni n. 58, CAP 43012 ,C.F./P.IVA 01959870344 – la POSA IN OPERA DI RINGHIERE E PARAPETTI (CAT. OG3), per un importo di euro 7.500,00, di cui euro 250,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

- **di prendere atto che:**

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020;

la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

- dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

. l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione Appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari